

N. Rg. 82-1/2024 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

La Giudice dott.ssa Antonella Rimondini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 82-1/2024 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art.* 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

COLONNA MASSIMILIANO COSIMO nato ■■■■■■■■■■
■■■■■(C.F. CLNMSM75B06Z112K);

IORE FILOMENA ■■■■■■■■■■ (C.F. FRIFMN68C52D643W);
■■■■■

Rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Olivia Zambelli e Alessia Tarlazzi

- ricorrenti

Con atto depositato in data 13.03.2024, Massimiliano Cosimo Colonna e Filomena Fiore, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata dall’art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all’art. 2, I comma, lett. c), CCI, hanno proposto ai propri creditori una procedura familiare di ristrutturazione dei debiti *ex art.* 66 e ss. del D.lgs. n. 14/2019 (CCI) nei seguenti termini:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati di “grado 4 e 7”;
- pagamento dei creditori privilegiati di “grado 18” nella misura del 9,80%;



- pagamento dei creditori privilegiati di “grado 20” nella misura del 4,70%;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 2,15%.

Il debitore ha proposto di effettuare i pagamenti offrendo la complessiva somma pari ad [REDACTED]. *A tale somma dovranno essere aggiunti gli importi accantonati dal datore di lavoro per effetto degli atti di pignoramento notificati alla sig. Fiore e che i ricorrenti si sono resi disponibili a versare alla Procedura (una volta svincolate le somme)”.*

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Antonietta Germani, avv. Andrea Palumbi e avv. Antonella de Mendoza, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza dei debitori nel contrarle, nonché della loro attuale incapacità di adempiere; i Gestori hanno altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto in data 10.04.2024 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 20.05.2024, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori.

La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetti consumatori ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitati, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Il procedimento delineato dall'art. 70 CCI è stato eseguito correttamente. Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti, né hanno già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.



Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispongono i ricorrenti appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Va infine rilevato che il ricorso indica, tra i crediti prededucibili, il compenso del Gestore della Crisi (*cf.* pagina 12 del ricorso). Tale previsione – conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCI (ai sensi del quale: *“oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) – va tuttavia coordinata con l'art. 71, IV comma CCI, in base al quale *“terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*.

Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo (*cf.* Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. Longo; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista (*rectius* Collegio dei professionisti nel caso *de quo*) designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sia liquidato (e pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà procedere alla liquidazione tenendo conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.

Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, il debitore dovrà accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura. Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 e sulla quale il giudice delegato potrà provvedere contestualmente all'omologa o in un momento successivo.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.



P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **COLONNA MASSIMILIANO COSIMO** [REDACTED] (C.F. CLNMSM75B06Z112K) e **IORE FILOMENA** [REDACTED] (C.F. FRIFMN68C52D643W);

1. dispone i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano, accantonando il compenso dell'OCC così come stimato fino al termine della procedura;
2. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
3. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
4. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 19 giugno 2024

La Giudice

Antonella Rimondini

